



Bruxelles, 20 gennaio 2021
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)
datato 15 settembre 2020¹

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

Indice

INTRODUZIONE	2
A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE	3
1. PRODOTTI ORIGINARI DEL REGNO UNITO IMPORTATI NELL'UE (E VICEVERSA)	3
2. PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI DIVERSI DAL REGNO UNITO IMPORTATI NELL'UE.....	4
2.1. Contingenti tariffari	4
2.2. Gestione dei contingenti tariffari dell'UE sulla base del principio del "primo arrivato, primo servito"	5
2.3. Gestione dei contingenti tariffari dell'UE sulla base di titoli di importazione	6
2.3.1. Titoli di importazione	6
2.3.2. Cauzioni.....	7
2.4. Titoli di esportazione	7
B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE	8
1. RICHIESTE DI BENEFICIARE DI CONTINGENTI TARIFFARI	8
2. ANNULLAMENTO DI DOMANDE E RESTITUZIONE AI CONTINGENTI TARIFFARI DEI QUANTITATIVI ASSEGNATI NON UTILIZZATI	9

¹ REV2 introduce una nuova sezione A.1 e modifica la sezione C della versione REV1.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE	9
1. CONTINGENTI TARIFFARI ASSEGNATI ALL'UE DA PAESI TERZI.....	10
2. CONTINGENTI TARIFFARI ASSEGNATI DALL'UE A PAESI TERZI.....	10

INTRODUZIONE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"². L'accordo di recesso³ prevede un periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020. L'accordo di recesso prevede anche, in alcuni casi, disposizioni sulla separazione alla fine del periodo di transizione.

Durante il periodo di transizione l'Unione europea e il Regno Unito hanno negoziato un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che è stato firmato il 30 dicembre 2020⁴ e si applica in via provvisoria dal 1° gennaio 2021⁵.

Si richiama l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dalla fine del periodo di transizione tenendo conto dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi attivi nell'importazione sulla base di contingenti tariffari in particolare quanto segue:

- essere consapevoli del fatto che i titoli rilasciati dal Regno Unito o per operatori nel Regno Unito erano validi solo fino alla fine del periodo di transizione e tenerne conto nel prendere decisioni commerciali; e
- se hanno costituito cauzioni presso le autorità del Regno Unito, accertarsi che siano svincolate dal Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione.

² Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

³ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

⁴ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14).

⁵ GU L 1 dell'1.1.2021, pag. 1.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- i regimi doganali dell'UE;
- le norme dell'UE in materia di obbligazione doganale;
- le norme di origine.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁶.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

1. PRODOTTI ORIGINARI DEL REGNO UNITO IMPORTATI NELL'UE (E VICEVERSA)

Ai sensi dell'articolo GOODS.18 ("Uso dei contingenti tariffari OMC esistenti") dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che definisce le norme sull'uso dei contingenti tariffari OMC esistenti, **i prodotti originari del Regno Unito non possono essere importati nell'Unione europea nell'ambito dei contingenti tariffari OMC esistenti.**

Analogamente i prodotti originari dell'Unione europea non possono essere importati nel Regno Unito nell'ambito dei contingenti tariffari OMC esistenti.

Per la nozione di "esistenti", cfr. l'articolo GOODS.18, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'UE, l'elenco dei contingenti tariffari interessati figura nell'allegato del regolamento (UE) 2019/216⁷.

A tal fine il carattere originario dei prodotti è determinato in base alle regole di origine non preferenziali applicabili nella parte importatrice.

Per poter dare attuazione all'articolo GOODS.18 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, applicabile dal 1° gennaio 2021, è in corso la modifica della legislazione pertinente dell'UE⁸.

⁶ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it

⁷ Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 38 dell'8.2.2019, pag.1).

⁸ Ovverossia: il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24); il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio "primo arrivato, primo servito" (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4); il regolamento (CE) n. 218/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari

Nel frattempo la Commissione ha invitato le autorità competenti degli Stati membri ad applicare la legislazione pertinente dell'UE in linea con l'articolo GOODS.18 a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per le dichiarazioni doganali accettate da quella data. In relazione ai contingenti tariffari OMC esistenti, le autorità competenti degli Stati membri sono state invitate a:

- non accettare domande di titoli per i prodotti originari del Regno Unito;
- non rilasciare titoli di contingenti tariffari per i prodotti originari del Regno Unito; né
- immettere in libera pratica prodotti originari del Regno Unito nell'ambito dei contingenti tariffari suddetti.

2. PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI DIVERSI DAL REGNO UNITO IMPORTATI NELL'UE

Dalla fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali sui contingenti tariffari⁹. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti¹⁰.

N.B. Nell'ambito della preparazione del recesso del Regno Unito, l'UE ha adottato misure per garantire la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco OMC riferito all'UE, applicando la procedura di cui all'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) in ambito OMC e negli atti giuridici dell'UE¹¹.

2.1. Contingenti tariffari

Determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, prodotti industriali e prodotti della pesca possono beneficiare di aliquote ridotte di accisa nell'ambito dei contingenti tariffari dell'UE sulla base:

comunitari per i vini (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 22); il regolamento (CE) n. 1518/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per il vermut (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 14).

⁹ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord dei contingenti tariffari dell'UE, cfr. la parte C del presente avviso.

¹⁰ Laddove pertinente, il presente avviso riguarda anche **i contingenti in deroga alle regole di origine** per le importazioni nell'UE e le esportazioni nell'ambito di diversi accordi di libero scambio dell'UE, gestiti secondo il principio del "primo arrivato primo servito".

¹¹ Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 38 dell'8.2.2019, pag.1). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e ai titoli di importazione rilasciati e ai diritti di importazione assegnati nel quadro di tali contingenti tariffari (GU L 70 del 12.3.2019, pag. 4). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/653 della Commissione, del 24 aprile 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinate preparazioni e conserve di pesci (GU L 110 del 25.4.2019, pag. 34).

- degli elenchi OMC riferiti all'UE (contingenti tariffari OMC)¹²;
- degli accordi bilaterali dell'UE con paesi terzi ("contingenti tariffari bilaterali")^{13,14}; o
- dei contingenti tariffari autonomi^{15,16}.

Esistono due differenti approcci alla gestione dei contingenti tariffari dell'UE: il principio del "primo arrivato, primo servito" (cfr. la sezione 2.2) e l'approccio basato sui titoli di importazione (cfr. la sezione 2.3). Attualmente quest'ultimo approccio è utilizzato esclusivamente per i contingenti tariffari di determinati prodotti agricoli.

Inoltre, per quanto riguarda l'esportazione di determinati prodotti, in alcuni casi l'UE gestisce contingenti tariffari assegnati all'UE da paesi terzi mediante titoli di esportazione (cfr. la sezione 2.4).

2.2. Gestione dei contingenti tariffari dell'UE sulla base del principio del "primo arrivato, primo servito"¹⁷

A norma dell'articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione¹⁸, le autorità doganali esaminano se la domanda di beneficiare di un contingente tariffario presentata dal dichiarante in una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia valida in conformità alla legislazione dell'Unione relativa all'apertura del contingente tariffario. In caso di accettazione della richiesta, le autorità doganali la trasmettono alla

¹² Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti (GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1).

¹³ Esempi di contingenti tariffari bilaterali si trovano nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).

¹⁴ I contingenti in deroga alle regole di origine (cfr. sopra) sono sempre concordati a livello bilaterale.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319) e Regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio del 13 novembre 2020 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 3)

¹⁶ I contingenti tariffari fissati nell'ambito dei regimi di difesa commerciale dell'Unione sono sempre contingenti tariffari autonomi.

¹⁷ La presente sezione è pertinente anche per quanto riguarda i **contingenti in deroga alle regole di origine** per le importazioni nell'UE e le esportazioni nell'ambito di diversi accordi di libero scambio dell'UE, gestiti secondo il principio del "primo arrivato primo servito".

¹⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

Commissione che assegna il quantitativo a norma dell'articolo 51 di tale regolamento.

Dopo la fine del periodo di transizione le autorità doganali del Regno Unito non possono più accettare le richieste degli operatori di beneficiare dei contingenti tariffari dell'UE. Le dichiarazioni accettate dalle autorità doganali del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione non possono beneficiare dei contingenti tariffari dell'UE.

2.3. Gestione dei contingenti tariffari dell'UE sulla base di titoli di importazione¹⁹

Alcuni contingenti tariffari dell'UE per i prodotti agricoli²⁰ sono gestiti in base a un titolo rilasciato da uno Stato membro²¹ in conformità alle regole stabilite negli atti applicabili della Commissione.

2.3.1. Titoli di importazione

I richiedenti devono presentare domanda di titoli di importazione alle autorità competenti dello Stato membro in cui hanno sede e in cui sono registrati ai fini dell'IVA²². A norma dell'articolo 176, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il titolo rilasciato da un determinato Stato membro è valido per l'importazione dei prodotti in tutto il territorio doganale dell'Unione.

Per i contingenti tariffari dell'UE gestiti da titoli, i diritti e gli obblighi derivanti da titoli assegnati dalle autorità del Regno Unito

¹⁹ Cfr. anche <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/eu-agriculture-and-brex-it>

²⁰ Cfr. il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).

²¹ Cfr. l'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671) e l'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

²² Cfr. l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13) e l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1).

(cosiddetti titoli UK) hanno cessato di essere validi nell'UE alla fine del periodo di transizione²³. Dopo la fine del periodo di transizione le amministrazioni doganali dell'UE non accettano più tali titoli.

I titoli in possesso degli operatori del Regno Unito non sono più validi dopo la fine del periodo di transizione. Ciò vale anche per il trasferimento²⁴ di titoli rilasciati dalle autorità di uno Stato membro a un operatore stabilito nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione²⁵.

I titoli rilasciati dalle autorità di rilascio dell'UE a operatori dell'UE rimangono validi all'interno dell'UE²⁶.

2.3.2. Cauzioni

A norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237, alcuni titoli sono soggetti a una cauzione da costituire presso l'autorità dello Stato membro che ha rilasciato il titolo. La cauzione è svincolata all'importazione sulla base delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2016/1237.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applica più al Regno Unito il diritto dell'UE in materia di svincolo della cauzione. Gli operatori che abbiano costituito cauzioni presso le autorità del Regno Unito dovrebbero accertarsi presso le medesime autorità delle norme applicabili sullo svincolo delle cauzioni.

2.4. Titoli di esportazione

Al fine di gestire determinati contingenti tariffari disponibili per gli esportatori dell'UE verso paesi terzi, il diritto dell'Unione, basato su accordi internazionali, prevede un sistema di titoli dell'UE ("titoli di esportazione") che possono essere rilasciati dalle amministrazioni nazionali agli esportatori che intendono beneficiare del contingente tariffario in questione^{27,28}.

²³ In relazione a taluni contingenti tariffari cfr. anche l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e ai titoli di importazione rilasciati e ai diritti di importazione assegnati nel quadro di tali contingenti tariffari (GU L 70 del 12.3.2019, pag. 4).

²⁴ A norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 è possibile, a determinate condizioni, trasferire i diritti derivanti dai titoli a un cessionario. Il trasferimento avviene mediante richiesta presentata dal titolare presso l'autorità che ha rilasciato il titolo originale.

²⁵ In relazione a taluni contingenti tariffari, cfr. anche l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione.

²⁶ In relazione a taluni contingenti tariffari, cfr. anche l'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione.

²⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).

Il titolo di esportazione rilasciato dal Regno Unito cessa di essere valido quando l'esportazione della partita è effettuata o assicurata dopo la fine del periodo di transizione.

I titoli di esportazione inoltre possono essere soggetti al versamento di una cauzione. In questo caso vale la sezione 2.3.2. del presente avviso: in altri termini, dopo la fine del periodo di transizione al Regno Unito non si applica più il diritto dell'UE in materia di svincolo della cauzione.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

L'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo di recesso stabilisce che le norme dell'UE in materia di gestione dei contingenti tariffari²⁹ (compresi l'annullamento delle domande e la restituzione dei quantitativi assegnati non utilizzati), nell'ambito del metodo "primo arrivato, primo servito", continuano ad applicarsi laddove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- la domanda è stata accettata dalle autorità del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione; e
- i documenti giustificativi sono stati forniti alle autorità doganali del Regno Unito³⁰ prima della fine del periodo di transizione.

1. RICHIESTE DI BENEFICIARE DI CONTINGENTI TARIFFARI

Se sussistono le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo di recesso (cfr. sopra), la Commissione ha assegnato i quantitativi sulla base delle domande trasmesse dal Regno Unito a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2447 e ha comunicato successivamente al Regno Unito gli importi assegnati.

²⁸ I titoli di esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non sono trasferibili; cfr. l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1).

²⁹ Titolo II, capo 1, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

³⁰ A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2447, i documenti giustificativi sono forniti dal dichiarante alle autorità doganali, mentre le autorità doganali trasmettono la domanda soltanto alla Commissione.

2. ANNULLAMENTO DI DOMANDE E RESTITUZIONE AI CONTINGENTI TARIFFARI DEI QUANTITATIVI ASSEGNATI NON UTILIZZATI

Se sussistono le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo di recesso (cfr. sopra), le autorità doganali del Regno Unito:

- restituiscono immediatamente i quantitativi erroneamente assegnati nell'ambito di contingenti tariffari a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2015/2447; e
- annullano la domanda o restituiscono il quantitativo assegnato, se invalidano una dichiarazione doganale (prima o dopo l'assegnazione del contingente) in relazione a merci oggetto di una richiesta di beneficiare di un contingente tariffario.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")³¹. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione³².

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro³³.

Le disposizioni del diritto dell'UE rese applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord comprendono la normativa e gli obblighi doganali dell'UE derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente, per quanto riguarda gli scambi di merci tra l'Unione e i paesi terzi³⁴.

Il protocollo stabilisce inoltre esplicitamente che i riferimenti al territorio doganale dell'Unione contenuti nelle disposizioni applicabili dell'accordo di recesso e del protocollo, nonché nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord³⁵. In altri termini, nella misura in cui le norme doganali dell'UE si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord,

³¹ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

³² Articolo 18 del protocollo.

³³ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

³⁴ Articolo 5, paragrafi 3 e 4, e allegato 2, sezioni 1 e 4, del protocollo.

³⁵ Articolo 13, paragrafo 1, del protocollo. Questo a prescindere dall'articolo 4 del protocollo, dato che l'articolo 13, paragrafo 1, recita: "[n]onostante altre disposizioni del presente protocollo".

l'UE e il Regno Unito convengono di trattare l'Irlanda del Nord, ai fini dell'applicazione di dette norme, come se facesse parte del territorio doganale dell'Unione.

Allo stesso tempo, dato che l'Irlanda del Nord fa parte del territorio doganale del Regno Unito, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei paesi terzi (compresi i paesi partner preferenziali dell'Unione), l'Irlanda del Nord non fa parte del territorio doganale dell'Unione³⁶.

Più nello specifico, dopo la fine del periodo di transizione ciò significa anche quanto segue.

1. CONTINGENTI TARIFFARI ASSEGNATI ALL'UE DA PAESI TERZI

Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non beneficia dei contingenti tariffari assegnati all'UE da paesi terzi nell'ambito del sistema delle preferenze.

Ciò significa che le merci originarie dell'Irlanda del Nord ne sono esclusi.

2. CONTINGENTI TARIFFARI ASSEGNATI DALL'UE A PAESI TERZI

Il protocollo prevede che la legislazione doganale dell'Unione si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Questo implica che le misure tariffarie dell'Unione, compresi i contingenti tariffari nell'ambito della tariffa doganale comune o dei pertinenti accordi internazionali, si applicano in linea di principio alle merci che entrano in Irlanda del Nord e che sono considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione.

Allo stesso tempo le intese bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito in virtù del protocollo non danno origine a diritti e obblighi per i paesi terzi. Ne consegue che le importazioni effettuate nell'ambito di contingenti tariffari di importazione o di altri contingenti di importazione dell'Unione applicabili a merci originarie di un paese terzo trasportate in Irlanda del Nord non potrebbero essere conteggiate nel calcolo dei diritti di tale paese terzo nei confronti dell'Unione, se non con l'accordo del paese terzo in questione. Questa situazione comporta un rischio per il corretto funzionamento del mercato unico dell'Unione e per l'integrità della politica commerciale comune a causa della possibile elusione dei contingenti tariffari o di altri contingenti di importazione dell'Unione.

Per evitare tale rischio il regolamento (UE) 2020/2170³⁷ prevede che i contingenti tariffari e altri contingenti di importazione dell'UE **siano disponibili solo per le merci importate e immesse in libera pratica nell'Unione, non in Irlanda del Nord.**

³⁶ Articolo 4 del protocollo.

³⁷ Regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione (GU L 432 del 21.12.2020, pag. 1).

Imnessa in libera pratica nell'Unione, una merce che ha beneficiato di un contingente tariffario dell'UE o di altro contingente di importazione può essere trasferita in Irlanda del Nord, in quanto circolazione da considerarsi interna all'unione doganale dell'UE.

I siti web della Commissione sui contingenti tariffari (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/eu-agriculture-and-brexif_en e https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/tariff-quotas_en) riportano informazioni generali sulla legislazione dell'Unione in materia. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Fiscalità e unione doganale
Direzione generale Commercio
Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale
Direzione generale Affari marittimi e pesca